



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti;

ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 72 - 1/2024, promosso

DA

Valentina Maurelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale Eritrea, 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pacileo e dell'avv. Gianluca Palaia, che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso presentato il 12.08.2024 tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Roberta Calvi.

Ricorrente

Letto il ricorso depositato il 12.08.2024 ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. da Valentina Maurelli con la quale ha domandato l'omologa della proposta di ristrutturazione debiti del consumatore;

ritenuto, quindi, che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 65 e 67 e segg. D.lgs. 12.01.2019 n. 19 a fronte della disposizione ex art. 390 c.c.i.i. che dispone "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3";

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte dell'incapacità di provvedere al pagamento del dovuto del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione ove vive con il figlio;

ritenuto che la condizione di sovraindebitamento è maturata verosimilmente per l'assunzione di obbligazioni consumeristiche;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta verosimilmente allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;



richiamato il decreto reso il 03.09.2024 di questo Giudice con il quale è stato richiesto a parte ricorrente di modificare la proposta con il rispetto del sistema dei privilegi ed il riconoscimento di una parte in chirografo per i creditori muniti di privilegio mobiliare generale per la parte non soddisfatta in privilegio;

rilevato che con nota presentata il 10.09.2024 parte ricorrente ha prodotto una modifica del piano verosimilmente in modo conforme a quanto prescritto con il detto decreto reso il 03.09.2024;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che verosimilmente non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi verosimilmente sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso e - in particolare - la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 223/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente - potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, così provvede:

DISPONE



che la proposta ed il piano presentati da Valentina Maurelli, nata a Civitavecchia (RM) il 18.05.1977 e residente in Civitavecchia (RM), via Leopoli, 46, come da proposta modificata e presentata il 10.09.2024 e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

DISPONE

la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 223/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

FISSA

sin d'ora per la verifica dell'esito delle comunicazioni ai creditori l'udienza del 19.11.2024 h. 9.30 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A;

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, il gestore della crisi e i creditori;

AVVISA



i creditori che è loro facoltà accedere al fascicolo del presente procedimento, intervenire nel procedimento e presenziare alla detta udienza;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 11.09.2024

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Giudice Dott. BARZELLOTTI
Proc. R.G. 72-1/2024 P.U.
NOTE A CHIARIMENTO
CON INTEGRAZIONE RELAZIONE GESTORE
PER

MAURELLI Valentina

(Avv.ti Fabrizio Pacileo e Gianluca Palaia)

- *Debitrice, ricorrente* -

In ossequio ad ordinanza del 3 settembre 2024 con la quale si chiedevano chiarimenti ad integrazione di quanto esposto nella proposta e nella relazione sottoscritta dal Gestore, in merito al creditore precedente munito di privilegio nonché sulla posizione della istante in relazione all'INPS ed all'apporto di finanza da parte dei genitori, si

ESPONE QUANTO SEGUE A CHIARIMENTO

1. Creditore privilegiato e titolarità del credito

In merito a quanto richiesto con provvedimento del 03.09 u.s. a proposito dell'esatta indicazione del debito ipotecario, originato da mutuo fondiario cointestato con l'ex coniuge Allegrini e oggi gravante sull'immobile in capo alla sola Sig.ra Maurelli, si rappresenta che la Banca Intesa San Paolo e per essa la mandataria Intrum Italy S.p.a. introduceva pignoramento immobiliare iscritto al Tribunale di Civitavecchia al n. R.G.E.I. 223/2023 per l'importo di € 63.658,94 a titolo di rate scadute ed impagate, con riserva di agire per il residuo importo.

Con successivo atto di intervento (all.1) sempre la Banca Intesa San Paolo e per essa la mandataria Intrum Italy S.p.a. chiedeva, giusta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario, il versamento dell'ulteriore importo di € 67.615,22 a titolo di capitale residuo alla data di pignoramento. oltre ulteriori interessi al tasso contrattualmente stabilito e nei limiti della Legge 108/96 dal 28.9.2023 oltre spese conservative del credito.

Solo con successivo ed ulteriore atto di intervento ex art. 111 c.p.c. (all.2) la ANDOR SPV S.r.l. e per essa la mandataria Intrum Italy S.p.a. diveniva titolare del credito per effetto di cessione di crediti pecuniari in blocco concluso del 12.12.2023, con efficacia giuridica dal 18.12.2023,

ANDOR SPV Srl acquistava pro-soluto crediti vantati da Intesa Sanpaolo S.p.a., con avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 146 del 12.12.2023, succedendo così a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità della cedente Banca Intesa Sanpaolo spa, tra cui il credito de quo.

In forza della procura speciale depositata nel giudizio avente R.G.E, 223/2023, Intrum Italy Spa è autorizzata a compiere, in nome e per conto di ANDOR SPV S.r.l. unipersonale, in relazione ai



crediti oggetto della sopra citata cessione, tutte le attività inerenti e connesse alle procedure esecutive e/o concorsuali e/o giurisdizionali già in corso o che dovessero essere successivamente instaurate.

In detto giudizio, con note autorizzate depositate, Andor SPV Srl (all.3), precisava il proprio credito in complessivi € 131.274,16 oltre interessi e spese, affermando quanto segue: "1) Il creditore non è Intrum S.p.a. cessionaria di Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. come erroneamente indicato dalla esecutata ma, in seguito alla cessione del credito in favore di Andor SPV S.r.l., come si evince dall'atto di intervento 111 cpc depositato nel fascicolo telematico in data 19.01.2024, titolare del credito è Andor SPV srl e per essa quale mandataria Intrum Italy S.p.a.;

2) Il credito per cui si procede non è quello indicato dalla debitrice nella propria istanza allegata di Euro 63.658,94 per rate di mutuo scadute ed impagate ed Euro 3.079,17 a titolo di interessi di mora dal 28.09.2023 al 20.02.2024 bensì è di Euro 63.658,94 oltre interessi al tasso contrattuale dal 28.09.2023 al soddisfo oltre spese ed accessori come da atto di precetto dell'11.10.2023 nonché di Euro 67.615,22 oltre interessi al tasso contrattuale all'integrale soddisfo e spese tutte come da atto di intervento depositato il 05.01.2024 e così complessivamente Euro 131.274,16 oltre interessi e spese tutte".

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede alla modifica del piano dei pagamenti inserendo quale creditore ipotecario la Andor SPV S.r.l., dunque titolare del credito e per essa quale mandataria la Intrum Italy S.p.a. per l'importo privilegiato di € 131.274,16 che la debitrice Sig.ra MAURELLI intende versare per intero nell'arco complessivo di 25 anni con un apporto di finanza esterna da parte dei genitori di € 20.000,00 e rate mensili di € 370,91.

Invero nella proposta presentata non si è previsto lo stralcio del credito dovuto a titolo di mutuo fondiario in quanto il valore commerciale dell'immobile sottoposto a pignoramento è stato determinato dal CTU in € 137.000,00 e, pertanto, superiore al debito, ne discende che la somma in favore del creditore ipotecario non è stata stralciata a credito chirografario.

2. Sullo stralcio dei creditori aventi privilegio mobiliare

Sempre in ossequio ad ordinanza, come richiesto dal Giudice l'istante ha provveduto a modificare la proposta, prevedendo il riconoscimento in favore dei creditori aventi privilegio mobiliare, quali l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sia Riscossione che Direzione Provinciale, delle somme come stralciate prevedendone il pagamento nei limiti di quanto riconosciuto agli altri creditori chirografario, ovvero, il 20% del credito.

In particolare, all'INPS a fronte di un credito stralciato di € 1.857,83 viene attribuita l'ulteriore somma di € 371,56, per l'amministrazione finanziaria la somma di € 919,70 su un debito stralciato di € 4.598,54 mentre alla Direzione Provinciale dell'AdE a fronte di uno stralcio di € 3.310,49 la Sig.ra MAURELLI provvederà al pagamento dell'ulteriore somma di € 662,10, il tutto come da tabella esplicativa che segue:



| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------|-------------------|----|------|-----|---------|---------------|---------|
| 1 | Andor SPV S.r.l. | 131.274,16 | 100% | 131.274,16 | 25 | anni | | | | |
| Di cui € 20.000,00 versati entro un anno dall'omologa | | | | | | | | | | |
| 1 | Andor SPV S.r.l. | 111.274,16 | | | 25 | anni | 300 | rate da | 370,91 | mensili |
| 2 | INPS | 2.922,56 | 75% | 730,64 | 7 | anni | 84 | rate da | 8,70 | mensili |
| 3 | Amm. Finanz. | 7.565,50 | 75% | 1.891,37 | 9 | anni | 108 | rate da | 17,51 | mensili |
| 4 | Com. Anguillara | 331,12 | 75% | 82,78 | 1 | anno | 12 | rate da | 6,89 | mensili |
| 5 | AdE Riscos. aggio | 11,76 | 75% | 2,94 | 1 | mese | 1 | rate da | 2,94 | mensili |
| 6 | AdE Dir. Prov. | 5.517,49 | 75% | 1.379,37 | 9 | anni | 108 | rate da | 12,77 | mensili |
| 7 | Allegrini | 3.171,11 | 80% | 634,22 | 7 | anni | 84 | rate da | 7,55 | mensili |
| 8 | INPS chirografo | 1.857,83 | 80% | 371,56 | 5 | anni | 60 | rate da | 6,19 | mensili |
| 9 | Amm. Fin. chirog. | 4.598,54 | 80% | 919,70 | 9 | anni | 108 | rate da | 8,51 | mensili |
| 10 | Dir. Prov. chirog. | 3.310,49 | 80% | 662,10 | 7 | anni | 84 | rate da | 7,88 | mensili |
| TOTALI | | 160.560,56 | | 137.948,84 | | | | | 449,85 | |

Ne consegue che a fronte di un debito complessivo pari ad € 160.560,56 la Sig.ra MAURELLI Valentina intende prevedere un pagamento di totali € 137.948,84 da versare con rata mensile decrescente pari ad € 449,85 da ritenersi sostenibile dall'istante anche a fronte di quanto in seguito esposto.

3. Spese del nucleo familiare

Come indicato dalla ricorrente le spese mensili da destinare al nucleo familiare sono pari ad € 1.300,00 comprensive degli esborsi dovuti alle cure mediche a cui la ricorrente deve sottoporsi e per le quali la stessa non percepisce alcuna pensione di invalidità.

Invero, così come dichiarate le spese di sostentamento risultano in conformità al costo della vita come determinato dall'art. 283 CCII, pertanto, a fronte di un'entrata mensile di € 1.700,00 dalla quale decurtare quanto necessario alle spese del menagè familiare, alla Sig.ra MAURELLI residua la somma mensile di € 400,00 alla quale aggiungere il contributo del figlio Damiano il quale percepisce un entrata derivante dal rapporto lavorativo con l'Esercito Italiano di € 1.400,00 che, così, contribuirà al pagamento delle spese per la famiglia in modo da consentire alla madre il pagamento della rata come prevista nel piano.

Come già ricordato la figlia vive altrove con il suo nucleo familiare.

4. Sulla restituzione delle somme a titolo di pensione INPS

Giova rammentare come la istante non sia percettrice di alcuna pensione di invalidità ma, anzi, si vede costretta alla restituzione in favore dell'INPS di quanto percepito per un breve periodo, quando ha "beneficiato" della pensione per invalidità al 100%, che la stessa utilizzava, appunto, per le visite e terapie mediche oncologiche alle quali si doveva sottoporre.

Con la riduzione dell'invalidità all'80% e l'aumento delle ore lavorative, si è trovata a superare il reddito € 5.391.88 nell'anno 2023, per cui l'ente previdenziale le ha chiesto la restituzione di quanto



percepito (euro 3.096,38 circa), per i quali la Maurelli ha chiesto e ottenuto dilazione di pagamento ed ha pagato le prime rate da € 86,91 a partire da gennaio 2024. (allegato 122 ricorso).

Di certo nulla può imputarsi a titolo di responsabilità in capo alla Maurelli, la quale ignorava che l'aumento delle ore lavorative presso la Tolfa Care comportasse il superamento del modesto limite reddituale stabilito dall'ente previdenziale e non solo la conseguente perdita della pensione, ma anche l'obbligo restitutivo.

A testimonianza della perfetta buona fede della Sig.ra Maurelli, stante la mancata conoscenza dei limiti reddituali imposti, vi è la pronta restituzione, seppur rateale, degli importi, non appena ricevuta la richiesta di restituzione somme.

Ne consegue che la condotta dell'istante non può considerarsi come dolosa e artificiosa nei confronti dell'ente e, quindi, caratterizzata dalla mala fede che limiterebbe l'accesso alla presente procedura con conseguente ammissibilità della proposta presentata.

5. Sull'apporto di finanza esterna e sulla richiesta di produzione della documentazione reddituale dell'istante

Come già esposto in sede di proposta, i genitori della istante, coniugi Crociani Maria Rita, c.f. CRCMRT48M43C773P, nata il 03.08.1948 a Civitavecchia (RM) e Maurelli Luigi, c.f. MRLLGU46R26C773C, nato il 26.10.1946 a Civitavecchia (RM), entrambi ivi residenti in via Benci e Gatti, 2/B, si dichiaravano disposti a sostenere economicamente la propria figlia, mettendo a disposizione della procedura, al fine di comporre la situazione debitoria, la somma complessiva di euro 20.000,00.

In particolare, i genitori si impegnavano a corrispondere, la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) in unica soluzione all'atto dell'omologa ed € 5.000,00 (euro cinquemila/00) in un'unica soluzione entro un anno dalla data di omologa, come indicato nella proposta.

A sostegno della propria disponibilità gli stessi producono estratto del c/c bancario cointestato n. 002/059/005966 in essere presso banca BCC ROMA, filiale di Civitavecchia, sulla quale alla data del 30.08.2024 insisteva la somma di oltre € 24.000,00.

Gli stessi producono estratto alla data del 05.09.2024 dal quale si evince il versamento delle rispettive pensioni (per un mensile di euro 1.200,00 circa e di euro 2.300,00 circa, rispettivamente Cruciani e Maurelli) ed un saldo di oltre euro 27.000,00.

Ad ulteriore conferma della fattibilità di tale operazione, gli stessi hanno sottoscritto dichiarazione di impegno a versare, in caso di omologa della presente proposta, la somma complessiva di € 20.000,00 entro un anno dall'omologa, da destinarsi al creditore ipotecario, oggi Andor SPV S.r.l.

A dimostrazione della solvibilità dei Sigg.ri Maurelli e Crociani, si depositano i due estratti del conto bancario cointestato, dai quali si evince sia la sussistenza delle somme da versare, sia l'entità delle pensioni percepite.

Quanto poi alle dichiarazioni dei redditi dell'istante, si rammenta l'avvenuto deposito, unitamente



alla proposta, dei documenti reddituali della Maurelli Valentina per le annualità 2021, 2022 e 2023 (cfr. all. ricorso 37, 38, 39) da cui risulta un reddito medio di € 1.002,30 derivante dal rapporto di lavoro con la Tolfa Care al quale aggiungere dal maggio 2024 ulteriori € 700,00 derivanti dal rapporto di lavoro con la Sig.ra Crociani per un totale di € 1.700,00 mensili.

6. Sul pignoramento in corso da parte di Allegrini

Come cennato in ricorso, tra i creditori incredibilmente figura anche l'ex coniuge Allegrini, il quale con Pignoramento Presso Terzi, ha dato vita ad azione esecutiva che vede dal mese di agosto 2024 la trattenuta dell'importo mensile di € 179,20 come si evince dal dettaglio dei movimenti che si allega, (all.8), con conseguente necessaria applicazione delle **misure protettive** del patrimonio al fine di salvaguardare la possibilità dell'istante di provvedere al pagamento della massa creditoria a seguito dell'omologa della proposta e del piano, così come la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente sull'abitazione familiare, di cui al procedimento n. 223/2023 R.G.E.

Si insiste, dunque, per la ammissibilità, fattibilità e convenienza della proposta e del piano presentati dalla Sig.ra Maurelli per la massa creditoria, con richiesta di omologa del piano.

Con osservanza.

Si allega:

- Integrazione Relazione a firma del Gestore della Crisi.

Roma 08.09.2024

Avv. Fabrizio Pacileo

Avv. Gianluca Palaia

